COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

REGISTRO DEL SERVIZIO		OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, COMMA 1, LETT.B), DEL D.LGS. N.36/2023 PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E RSPP. DECISIONE DI CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZAF3BA5DD4)		
NUMERO D'ORDINE 53	DATA 30/06/2023			
REGISTRO GENERALE				
NUMERO D'ORDINE 300	DATA 05-07-2023	☐ ORIGINALE ☐ COPIA	PUBBLICAZIONE ALBO DAL	AL

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- che il 06.04.2023 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Interno, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Scilla a norma dell'art. 143 del D.Lgs. n.267/2000;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 11.04.2023, sono state conferite ad una Commissione straordinaria le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere o incarico attribuito dalla legge per la durata di 18 mesi;

Visto il decreto n.1 del 05.05.2023, con il quale la Commissione Straordinaria ha nominato la scrivente Responsabile dell'Area Amministrativa;

Premesso che il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", obbliga il datore di lavoro ad effettuare, una serie di adempimenti, tra i quali: l'elaborazione di un documento di valutazione dei rischi; l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione; la predisposizione del programma di sorveglianza sanitaria svolto da parte di un medico competente che prevede visite periodiche, accertamenti strumentali e di laboratorio per la verifica dell'idoneità al lavoro dei dipendenti dell'ente;

Dato atto che questo Comune, per assolvere correttamente ai suddetti obblighi di legge, ha necessità di avvalersi di unità esterne all'Ente in possesso delle qualificazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente alla quale affidare i servizi di cui all'oggetto e, in particolare:

1. l'assunzione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con i compiti e le attribuzioni derivanti dal D. Lgs.81/08 e s.m.i.;
2. il servizio di valutazione dei rischi (DVR), con l'elaborazione del relativo documento di cui al D.Lgs.81/08 e misure dei fattori fisico – ambientali quali microclima, luxometria, fonometria, inquinamento elettromagnetico ed ogni altra misurazione necessaria per ciascuna delle varie strutture comunali;
3. l'elaborazione del Piano di Emergenza (PdE) per ciascuna delle varie strutture comunali ivi compresi i Piani di evacuazione, il Piano antincendio, il Piano di soccorso;
4. il servizio piano di Sorvegliana Sanitaria (PSS) Prestazioni del "Medico Competente" ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs.81/08 e dalle procedure di sorveglianza sanitaria vigenti in materia;
5. l'attività di formazione ed informazione del personale dell'Ente, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

Visto il D. Lgs. n.36 del 31.03.2023 rubricato "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" che, ai sensi dell'art.229 entra in vigore dal 1° aprile 2023 e acquista efficacia dal 1° luglio 2023;

Visto e richiamati, in particolare:

- l'art. 15 rubricato "responsabile unico del progetto (RUP)" del D. Lgs. n.36 del 31.03.2023 ai sensi del *quale: "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice [...] Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto [...]";*
- l'art. 17 rubricato "fasi delle procedure di affidamento" del D. Lgs. n.36 del 31.03.2023 ai sensi del *quale: "1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";*
- l'art. 18 rubricato "il contratto e la sua stipulazione" del D. Lgs. n.36 del 31.03.2023 ai sensi del quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.36 del 31.03.2023 che, limitatamente all'affidamento diretto, precisa che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 52 del citato D.Lgs. n.36/2023 rubricato "controllo sul possesso dei requisiti" ai sensi del quale: "*nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*";
- l'art. 53 del citato D.Lgs. n.36/2023 rubricato "garanzia a corredo dell'offerta e garanzie definitive" ai sensi del quale nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art.106;
- l'art. 62 del citato D.Lgs. n.36/2023 rubricato "aggregazioni e centralizzazione delle committenze" ai sensi del quale: "*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*";

Visto, altresì, il comma 130 dell'art. 1 della Legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 450, della legge n.296/2006, innalzando la soglia per affidamenti diretti per non incorrere nell'obbligo di ricorrere dal MEPA- da € 1.000,00 ad € 5.000,00 per l'acquisto di beni e servizi;

Ritenuto alla luce del combinato disposto dei citati artt. art. 14 e 50 del D.Lgs. n.36/2023, che l'importo stimato dell'appalto in parola sia inferiore ad € 140.000 e, pertanto, questo ente procederà tramite affidamento diretto e, essendo il valore del servizio in parola superiore ai 5.000 auro, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Viste le Linee Guida n. 4 dell'Anac, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*», le quali al punto 4.3.1 precisano che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «*la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza*»;

Sottolineato che, in aderenza ai principi invocati dagli artt. 1-11 del nuovo codice degli appalti ex D.Lgs. n.36/2023 e, in particolare, del principio del risultato ai sensi del quale "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza*", e nella prospettiva indicata dall'Anac con le citate linee guida n.4, si è proceduto a richiedere, al fine di individuare le migliori condizioni attualmente offerte dal mercato, dei preventivi di spesa a n. 13 operatori economici del settore custoditi agli atti del procedimento;

Preso atto che dei n.13 operatori destinatari della richiesta di preventivo, hanno presentato la loro offerta n. 4 società come da documentazione custodita agli atti di ufficio;

Rilevato che dei preventivi pervenuti, l'offerta presentata dall'operatore C&P Safety Engineering SRLS con sede legale in via San Sperato, n.10, Reggio Calabria, P.Iva 03135180804, al costo complessivo di € 6.990,00 oltre iva, come da preventivo di spesa acquisito agli atti al prot. n. 8520 del 20.06.2023 è risultata essere quella con un prezzo conveniente rispetto ai servizi richiesti;

Valutata, quindi, l'opportunità di affidare alla predetta società il servizio in parola in ragione della congruità del prezzo offerto e, altresì, in virtù delle competenze maturate in analogo servizio svolto a favore di altre pubbliche amministrazioni;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per il bene o servizio in oggetto;

Precisato in ordine al combinato disposto dell'art. 192, del D.lgs. 264/2000 e del citato art. 17 rubricato "fasi delle procedure di affidamento" del D. Lgs. n.36 del 31.03.2023 che:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di assolvere agli obblighi imposti dal D.Lgs. n.81/2008, a condizioni economicamente vantaggiose per l'Ente e mantenendo adeguati livelli qualitativi del servizio
b) l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi relativi alla sorveglianza sanitaria e RSPP per 18 mesi dalla data di stipula del contratto sul MEPA;
c) l'importo e di € 6.990,00 oltre iva;
d) il contraente è il predetto C&P Safety Engineering SRLS con sede legale in via San Sperato, n.10, Reggio Calabria, P.Iva 03135180804,
e) ragioni della sua scelta: congruità del prezzo offerto e, altresì, competenze maturate in analogo servizio svolto a favore di altre pubbliche amministrazioni;
f) requisiti di carattere generale: dedotti in virtù dell'iscrizione sul MEPA;
c) il contratto verrà stipulato nel rispetto del citato art. 18 D.Lgs. n.36/23 in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale

Dato atto:
- che ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010, è stata acquisita la dichiarazione sostitutive resa ai sensi degli artt.46 e ss. del DPR 445/2000 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari
- che la presente procedura è registrata presso l'ANAC con C.I.G. ZAF3BA5DD4;

Dato atto, altresì, che è stata accertata la regolarità contributiva del suddetto operatore economico, per come risulta dal DURC on-line, prot. INAIL_39431282 del 05.07.2023, avente validità fino al 02.11.2023;

Dato atto, infine, che ai sensi del richiamato art. 15 del D.Lgs. n.136/2023, Responsabile Unico del Progetto (RUP) della presente procedura è la dott.ssa Antonia Criaco;

Visto il D.Lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia) e, in particolare, le seguenti disposizioni:
- l'art. 83 rubricato "Ambito di applicazione della documentazione antimafia" ai sensi del quale: "Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67";
- l'art.85, comma 2, che precisa la tipologia e le modalità delle verifiche antimafia;
- l'art. 84 che precisa che la documentazione antifamia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia;
- l'art. 86 che fissa la validità della documentazione antimafia;
- l'art. 87 rubricato "competenza al rilascio della comunicazione antimafia;
- l'art. 88 rubricato "termini per il rilascio della comunicazione antimafia e, in particolare, i commi 4 e 4-bis che ai sensi dei quali: "... il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1. 4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]";
- l'art. 91 rubricato "informazione antimafia";

Atteso:
- che ai sensi del citato l'art. 87 del d.lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante, in data 05.07.2023, ha richiesto la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, del citato Codice, mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) relativa all'aggiudicatario e all'ausiliario;
· che ai sensi del citato art. 88, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011, il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data di consultazione della B.D.N.A.;
· ai sensi del combinato disposto tra l'art. 88, comma 4-bis e l'art. 89, comma 1, del d.lgs. n.159/2011, la stazione appaltante, decorsi i termini di cui all'art. 88, comma 4, ovvero, nei casi di urgenza, può procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, sulla base della dichiarazione acquisita dal concorrente attestante la non sussistenza nei propriconfronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del Codice antimafia;
· ai sensi dell'art. 88, commi 4-bis e 4-ter, del d.lgs. n. 159/2011, nel caso in cui il certificato antimafia dovesse accertare a carico dell'aggiudicatario l'esistenza di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del citato d.lgs., la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto come espressamente previsto dall'art. 88, commi 4-bis e 4-ter, del d.lgs. n. 159/2011, fermo restando il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

Dato atto:
- che ai sensi del citato l'art. 87 del d.lgs. n. 159/2011, questa stazione appaltante ha già richiesto la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, del citato Codice, mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) relativa all'aggiudicatario, per l'affidamento relativa alla pulizia dell'ascensore panoramico;
- che è già custodita agli atti di ufficio l'autocertificazione antimafia da parte dell'operatore economico;

Evidenziato che, in forza della richiamata normativa, qualora dalla documentazione successivamente pervenuta sia accertata la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Comune di Scilla recederà dal contratto stipulato per il servizio affidato, fatti salvi

il pagamento del valore del servizio già effettuato e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto e richiamato l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 che così dispone: "*la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*".

Rilevato che ai sensi dell'articolo 183 del d. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011, occorre assumere il necessario impegno di spesa per l'importo di € 8.527,00 iva compresa a carico del bilancio con imputazione nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2021;

Visto:
- il Decreto del 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno, con il quale è stato differito Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023 e autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla medesima data;
- che, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 di aprile 2023;
- che, in ultimo, con decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, è stato ancora prorogato il termine per l'approvazione del bilancio al 31 maggio 2023;
- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 30.05.2025 il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2023;

Richiamato l'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziario (all. 4/2 al D. Lgs. N.118/2011), i quali disciplinano le modalità e limiti dell'esercizio provvisorio;

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), nel corso dell'esercizio provvisoria l'ente può disporre pagamenti per l'assolvimento di obbligazioni necessarie al mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Tenuto conto che le necessarie dotazioni finanziarie per € 8.527,80 i.c. sono previste al Cap. 50 del bilancio 2022/2024, esercizio 2023, sufficientemente capiente, giusta impegno di spesa che viene assunto contestualmente all'adozione del presente provvedimento da parte del servizio ragioneria dell'Ente;

Accertato, quindi, che le spese derivanti dal presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, con il piano dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica

Dato atto che in capo al sottoscrittore del presente e al responsabile del relativo procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, del codice di comportamento –nazionale e integrativo- e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Verificata e attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto, ancora, l'art.100 del D.Lgs. n.159 del 06.09.2011 da ultimo modificato con D.L. n.162 del 30.12.2022 (c.d. codice antimafia);

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che l'ente si riserva di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater 320 c.p., 322 c.p. 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.36 del 31.03.2023, tramite T.D. sul MEPA, il servizio di sorveglianza sanitaria e di RSPP, per la durata di 18 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto, all'operatore economico C&P Safety Engineering SRLS con sede legale in via San Sperato, n.10, Reggio Calabria, P.Iva 03135180804, al prezzo di € 6.990,00 oltre iva, come da preventivo di spesa acquisito agli atti al prot. n. 8520 del 20.06.2023;

2. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura di affidamento diretto è la dott.ssa Antonia Criaco;

3. **di impegnare,** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	50	**Descrizione**			
Centro di costo		**Compet. Econ.**	Esercizio 2023		
SIOPE		**CIG**	ZAF3BA5DD4	**CUP**	
Creditore	C&P Safety Engineering SRLS				
Causale	Servizio di sorveglianza sanitaria e RSPP				
Modalità finan	Bilancio 2022/2024 - esercizio 2023				
Imp./Pren. n.		**Importo**	€ 4.263.90	**Frazionabile in 12**	//

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	50	**Descrizione**			
Centro di costo		**Compet. Econ.**	Esercizio 2024		
SIOPE		**CIG**	ZAF3BA5DD4	**CUP**	
Creditore	C&P Safety Engineering SRLS				

VISTO DI REGOLARITÀTECNICA

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità contabile

- ☐ FAVOREVOLE
- ☐ NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

.....

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Settore Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
~~N. 406/2023~~	~~07.06.2023~~	~~24.156~~	~~2226~~	~~2023~~
497	07-07-23	4263,90	50	2023-2024

Note: .....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

Causale	Servizio di sorveglianza sanitaria e RSPP				
Modalità finan	Bilancio 2022/2024 - esercizio 2023				
Imp./Pren. n.		**Importo**	€ 4.263.90	**Frazionabile in 12**	//

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

COMUNE DI SCILLA (REGGIO CALABRIA)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott.ssa Antonia Criaco)